

COPIA

N.ro 1 Registro
del 10/01/2023



CITTÀ DI GIOVINAZZO
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Legge n. 431 del 9/12/1998 – art.11 Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Presa d'atto della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022. Annualità 2021". Atto di indirizzo.

L'anno duemilaventitre, addì 10 del mese di Gennaio, alle ore 18.50 con prosieguo, nell'Ufficio Comunale di Giovinazzo.

Previo invito, si è riunita la Giunta Municipale composta dalle seguenti persone:

			Presenti	Assenti
1	Sollecito Michele	Sindaco	x	
2	Depalo Gaetano	Vice Sindaco	x	
3	Arbore Alfonso	Assessore	x	
4	Marzella Natalie	Assessore	x	
5	Piscitelli Cristina	Assessore	x	
6	Serrone Vincenza	Assessore		x

Presiede il Dott. Michele Sollecito nella qualità di Sindaco
Assiste il Segretario Generale Dott. Davide Cuna

LA GIUNTA

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del settore/servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere positivo;

ai sensi dell'art. 49 della legge 18 Agosto 2000, n. 267.

Premesso che:

- L'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 ha istituito presso il Ministero LL.PP. il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
- Con il medesimo art. 11 e con Decreto del Ministero LL.PP. del 7/6/99, pubblicato in G.U. n. 167 del 19/7/99, sono stati disciplinati il riparto, l'utilizzo e la destinazione delle risorse assegnate, sono stati individuati i requisiti minimi dei soggetti beneficiari, sono stati fissati l'ammontare massimo dei contributi concedibili e le modalità di calcolo.
- Le somme a disposizione della Regione Puglia per la concessione dei contributi sui canoni di locazione per l'anno 2021 ammontano complessivamente a Euro **30.677.078,81** e sono state ripartite giusta determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022 sulla base dell'incidenza del fabbisogno finanziario documentato da ciascun Comune tramite il Sistema informatico regionale PUSH per l'annualità 2020.

ATTESO che con la predetta determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022, come riportato nell'allegato A), parte integrante e sostanziale di detto provvedimento, è stata assegnata al Comune di Giovinazzo la somma di Euro **373.347,78**;

CONSIDERATO che il suddetto provvedimento stabilisce quanto segue:

- in attuazione del comma 4 del D.M. 13 luglio 2022, n. 218, le somme ripartite e assegnate ai Comuni con il presente provvedimento possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a € 35.000,00 e che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. La riduzione del reddito può essere certificata attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.
- Con riferimento alla graduatoria articolata in fascia a) e fascia b) formulata ed approvata a seguito dell'adozione dei bandi concernenti il sostegno ai canoni di locazione anno 2021, di cui all'art. 11 della L. n. 431/98, ogni fase del bando sarà gestita obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso la piattaforma digitale regionale PUSH. Non saranno ritenute DIPARTIMENTO AMBIENTE, PAESAGGIO E QUALITA' URBANA SEZIONE POLITICHE ABITATIVE www.regione.puglia.it 5 valide le comunicazioni di qualsiasi tipo pervenute al di fuori delle funzioni predisposte per la gestione del bando sulla piattaforma PUSH. Pertanto gli invii tramite e-mail ordinaria o tramite PEC non saranno presi in considerazione. I Comuni dovranno procedere, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, all'espletamento degli adempimenti previsti tramite le funzionalità del Sistema PUSH – <https://push.regione.puglia.it> (cfr nota prot. n. 2374 del 06/06/2019), pena l'esclusione dalla partecipazione al bando e dall'accesso ai contributi regionali. Il completo e corretto svolgimento delle operazioni di inserimento dei dati inseriti presso la piattaforma digitale PUSH e la trasmissione di ogni altra documentazione probatoria richiesta ricade nell'esclusiva responsabilità comunale.
- Entro la data del **10/02/2023**, I Comuni devono effettuare le seguenti operazioni:
 - I. provvedere ad inserire presso gli appositi campi della piattaforma PUSH, previa registrazione ed autenticazione nella sezione BANDO L. n. 431/98, le risorse che in complesso si intendono destinare al sostegno ai canoni di locazione per l'annualità 2021. In dettaglio, le somme complessive disponibili per i contributi in oggetto, comprensive delle somme che potranno essere inserite da parte dei Comuni in input al Sistema PUSH, sono così articolate:
 - **COFIN**, quota di cofinanziamento comunale, la quale ove stabilita nella misura minima del 20% della somma assegnata al Comune con il presente provvedimento, consentirà l'accesso al riparto dei contributi integrativi per premialità;
 - **QSmine**, per i soli Comuni riportati nell'Allegato D) al presente provvedimento, di cui è parte integrante, l'ammontare delle economie rivenienti dalle precedenti assegnazioni a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, relative alle annualità dal 2016 al 2018,

ancora nella disponibilità di cassa dei Comuni e della Regione Puglia, da destinare eventualmente al sostegno ai canoni di locazione annualità 2021;

- **Q_35**, la somma che eventualmente si intende destinare all'adozione di bandi specifici volti alla concessione di contributi ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a € 35.000,00 e che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. La somma Q_35 sarà portata in diminuzione delle risorse assegnate al Comune e disponibili per il sostegno ai canoni di locazione anno 2021;
- II. trasmettere attraverso le funzionalità della piattaforma digitale PUSH, tra l'altro, gli atti deliberativi o dispositivi esecutivi ed efficaci inerenti alle somme del cofinanziamento comunale e alla eventuale destinazione delle su indicate somme QSmine, rivenienti dal Fondo inquilini morosi incolpevoli, e delle su indicate somme Q_35, eventualmente finalizzate all'ampliamento della platea dei beneficiari;
 - III. inviare tramite le funzionalità predisposte della piattaforma PUSH il documento denominato Dichiarazione di cofinanziamento e altri importi, firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'ente.

L'effettuazione delle su descritte operazioni costituisce condizione necessaria per la partecipazione al bando. Pertanto, nel caso in cui il comune non intenda destinare alcuna risorsa alle finalità descritte, dovrà riportare valore zero presso il corrispondente campo di cui al punto I e procedere alla trasmissione di apposita nota di dichiarazione di mancato cofinanziamento in sostituzione degli atti di cui al punto II. I Comuni che non effettueranno correttamente ed entro il suindicato termine del 10/02/2023 le su riportate operazioni saranno esclusi dal bando e dal finanziamento loro concesso con il presente provvedimento; è fatta salva la possibilità di inviare le risultanze del bando comunale ai soli fini della rappresentazione del fabbisogno per le localizzazioni delle annualità successive. Le somme accantonate per premialità saranno ripartite con successivo provvedimento regionale tra i Comuni che ne avranno diritto e che avranno correttamente rispettato i termini e le modalità di partecipazione al bando, sulla base dei valori inseriti da parte dei medesimi presso la piattaforma PUSH inerenti al cofinanziamento comunale. Ai Comuni ad alta tensione abitativa di cui alla delibera CIPE n. 87/2003 che non cofinanzieranno il presente intervento nella misura minima del 20% del contributo loro attribuito con il presente provvedimento sarà applicata per penalità la decurtazione del 10% del contributo loro spettante con i successivi provvedimenti di localizzazione dei fondi a sostegno dei canoni di locazione disponibili per le future annualità. Tutte le somme disponibili dovranno essere utilizzate attraverso bandi di concorso emanati secondo i criteri e i requisiti previsti dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999 e gli indirizzi forniti con il presente provvedimento.

Sono escluse dal contributo:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2021:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;

- hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;

- hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;

- le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- le domande relative a contratti di locazione stipulati per finalità turistiche.

I contributi concessi con il presente provvedimento **non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza** di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. I Comuni, pertanto, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto inclusa nel reddito o pensione di cittadinanza, successivamente alla erogazione dei contributi comunicano all'INPS la lista dei beneficiari attraverso le modalità dallo stesso ente indicate con propri messaggi istituzionali, a firma del Direttore Generale, n. 1244 del 18/03/2022 e n. 3782 del 19/10/2022, ossia mediante trasmissione dei dati afferenti a tutti i beneficiari inseriti in graduatoria e ai rispettivi contributi loro erogati all'apposita categoria del SIUSS (ex Casellario dell'Assistenza) denominata "A1.05.01 – Contributi economici per affitti erogati dai Comuni a valere sulle risorse del Fondo nazionale a sostegno delle locazioni (L.431/98) non cumulabili con la quota b del Reddito di Cittadinanza". La mancata trasmissione all'INPS, tramite il portale SIUSS, da parte dei Comuni dei dati richiesti rende inapplicabili le dovute compensazioni dei contributi per locazione sul reddito di cittadinanza, gestite in modalità automatizzata dallo stesso Ente previdenziale.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;

- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;

- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal bando comunale.

Il reddito di riferimento è:

- per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 07/06/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di **€ 13.405,08** (Circolare INPS n. 197 del 23/12/2021);

- per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 07/06/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in **€ 15.250,00**.

Per la determinazione del reddito 2021 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si esemplifica, per il modello Certificazione Unica 2022, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2022, redditi 2021, il rigo 11, quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2022 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito zero e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, *oppure*
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, *oppure*
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

I Comuni dovranno ordinare le graduatorie sulla base del reddito favorendo i nuclei familiari con i redditi più bassi e, ai fini dell'ammissibilità a contributo dei concorrenti, dovranno provvedere ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente e inviando alla Regione una relazione sugli accertamenti effettuati e sui relativi risultati e provvedimenti assunti. Sono a carico del Comune, inoltre, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai criteri stabiliti con il presente provvedimento di localizzazione. Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999 del 20 luglio 2001, ossia operando delle riduzioni, come ritenuto opportuno, al contributo da assegnare oppure privilegiando le fasce più deboli oppure integrando con fondi del bilancio comunale.

Entro la data del **24/03/2023**, i Comuni dovranno provvedere alla trasmissione delle risultanze dei bandi espletati, complete di tutti i dati e della documentazione probatoria, obbligatoriamente ed esclusivamente attraverso le funzionalità predisposte dal Sistema PUSH al fine di rappresentare il fabbisogno ultimo documentato corrispondente a tutti i soggetti aventi i requisiti richiesti per accedere al contributo e ammissibili alla graduatoria comunale. I Comuni concorreranno con il fabbisogno così rappresentato in sede dei successivi provvedimenti regionali di riparto dei fondi per il sostegno alla locazione di cui alla Legge n. 431/98, art.11, disponibili per le future annualità.

PRESO ATTO:

- che non vi sono delle economie rivenienti dalle precedenti assegnazioni a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, relative alle annualità dal 2016 al 2018, ancora nella disponibilità di cassa del Comune e della Regione Puglia, da destinare eventualmente al sostegno ai canoni di locazione annualità 2021;
- che è necessario incrementare le risorse individuate dalla Regione Puglia per il sostegno ai canoni di locazione anno 2021, nella misura minima del 20% della somma assegnata di Euro **373.347,78**, con un cofinanziamento comunale di Euro **74.669,56** al fine di attingere ai fondi accantonati per premialità che saranno ripartiti tra i Comuni che concorrono al cofinanziamento;

CONSIDERATO:

- questa Amministrazione considera di prioritario interesse procedere al riparto delle somme assegnate che, in complesso, si intendono destinare al sostegno ai canoni di locazione per l'annualità 2021, come di seguito articolate:
 - **COFIN**, quota di cofinanziamento comunale, la quale, ove stabilita nella misura minima del 20% della somma assegnata al Comune, consentirà l'accesso al riparto dei contributi integrativi per premialità: Euro **74.669,56**;
 - **QSmine**, per i soli Comuni riportati nell'Allegato D), l'ammontare delle economie rivenienti dalle precedenti assegnazioni a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, relative alle annualità dal 2016 al 2018, ancora nella disponibilità di cassa dei Comuni e della Regione Puglia, da destinare eventualmente al sostegno ai canoni di locazione annualità 2021: il Comune di Giovinazzo non rientra nell'allegato D, pertanto **non vi sono somme disponibili**;

- • **Q_35**, la somma che eventualmente si intende destinare all'adozione di bandi specifici volti alla concessione di contributi ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a € 35.000,00 e che presentino una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. La somma Q_35 sarà portata in diminuzione delle risorse assegnate al Comune e disponibili per il sostegno ai canoni di locazione anno 2021: **non vi sono somme disponibili**.

VISTO che nella Città di Giovinazzo non si rilevano zone di pregio;

ACQUISITI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs n. 267/2000

per quanto concerne la regolarità tecnica dal dirigente del Settore Economico Finanziario

dott. Angelo Domenico Decandia (F.to dott. Angelo Domenico Decandia)

per quanto riguarda la regolarità contabile dal dirigente del Servizio Finanziario

dott. Angelo Domenico Decandia (F.to dott. Angelo Domenico Decandia)

Visto il D.Lgs. del 18.8/2000 n.267/2000, in particolare l'art. 48;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) La premessa narrativa e gli atti nella stessa citati, costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
- 2) **DI PRENDERE ATTO** della determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022 con la quale è stata assegnata al Comune di Giovinazzo la somma di euro **373.347,78** per il sostegno ai canoni di locazione anno 2020.
- 3) **DI INCREMENTARE** le risorse individuate dalla Regione Puglia per il sostegno ai canoni di locazione anno 2021, con un cofinanziamento comunale di Euro **74.669,56** al fine di attingere ai fondi accantonati per premialità che saranno ripartiti tra i Comuni che concorrono al cofinanziamento, impegnandosi a stanziare il predetto importo nel bilancio di previsione finanziario 2023-2025, esercizio finanziario 2023.
- 4) **DI APPROVARE** lo schema di bando di concorso per la partecipazione al fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione – anno 2021 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 5) **DI PROVVEDERE**, entro la data del **10/02/2023**, ad inserire a video presso la piattaforma PUSH, previa registrazione ed autenticazione nella sezione BANDO L. n. 431/98, le risorse che in complesso si intendono destinare al sostegno ai canoni di locazione per l'annualità 2021. In dettaglio, le somme complessive disponibili per i contributi in oggetto, sono così articolate:
 - **COFIN**, quota di cofinanziamento comunale, la quale, ove stabilita nella misura minima del 20% della somma assegnata al Comune, consentirà l'accesso al riparto dei contributi integrativi per premialità: Euro **74.669,56**;
 - **QSmine**, per i soli Comuni riportati nell'Allegato D), l'ammontare delle economie rivenienti dalle precedenti assegnazioni a valere sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, relative alle annualità dal 2016 al 2018, ancora nella disponibilità di cassa dei Comuni e della Regione Puglia, da destinare eventualmente al sostegno ai canoni di locazione annualità 2021: il Comune di Giovinazzo non rientra nell'allegato D, pertanto **non vi sono somme disponibili**;
 - **Q_35**, la somma che eventualmente si intende destinare all'adozione di bandi specifici volti alla concessione di contributi ai soggetti in possesso di un indice della situazione economica equivalente non superiore a € 35.000,00 e che presentino una

autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, anche in ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 25%. La somma Q_35 sarà portata in diminuzione delle risorse assegnate al Comune e disponibili per il sostegno ai canoni di locazione anno 2021: **non vi sono somme disponibili**.

- 6) **DI PRENDERE ATTO** che per IL BANDO "SOSTEGNO AI CANONI DI LOCAZIONE L.n. 431/98, art. 11 – anno 2021", dell'importo complessivo di Euro **448.017,34** tutte le somme disponibili dovranno essere utilizzate attraverso un bando di concorso emanato secondo i criteri e i requisiti minimi previsti dal D.M. del 07/06/1999, dalla determinazione dirigenziale della Regione Puglia n. 412 del 09/12/2022 ed in ottemperanza al disposto della L.R. 15 novembre 2017, n. 45, art. 6, comma 4, lettera b e art. 2 comma 2. Tutte le fasi del bando ai sensi della L. n. 431/98, art. 11 in oggetto saranno esclusivamente gestite attraverso la piattaforma PUSH.
- 7) **DI STABILIRE** che sono a carico del Comune, tutte le verifiche in ordine alla coerenza dei contributi da erogare rispetto ai criteri stabiliti con il presente provvedimento di localizzazione. Il contributo che il Comune determina di attribuire ai soggetti beneficiari deve tener conto delle somme regionali assegnate e di quelle comunali eventualmente a disposizione. Qualora si rendano necessarie delle riduzioni per insufficienza di fondi, le stesse possono effettuarsi anche con riferimento alle indicazioni fornite dalla Giunta Regionale, in termini di solo indirizzo, con la deliberazione n. 999 del 20 luglio 2001, ossia operando delle riduzioni, come ritenuto opportuno, al contributo da assegnare oppure privilegiando le fasce più deboli oppure integrando con fondi del bilancio comunale.
- 8) **DI PRENDERE ATTO** che la Sezione Politiche Abitative provvederà all'impegno, alla liquidazione e al pagamento dei contributi ai Comuni nei limiti delle somme individuate e di quelle eventualmente attribuite per premialità, nei limiti delle risultanze dei bandi e della documentazione trasmessa dai Comuni.
- 9) **DI STABILIRE** che, immediatamente dopo la disponibilità di tutte le risorse destinate al sostegno ai canoni di locazione, il Comune dovrà erogare i contributi ai beneficiari e trasmettere mediante il Sistema PUSH apposita rendicontazione alla Sezione Politiche Abitative nei 60 giorni successivi.
- 10) **DI DARE ATTO** che nel Comune di Giovinazzo non si rilevano zone di pregio.
- 11) **DI STABILIRE** che l'erogazione dei contributi avverrà successivamente all'effettivo trasferimento dei fondi da parte della Regione e che il Comune si riserva la possibilità di assegnare, motivatamente, un contributo inferiore a quanto previsto.
- 12) **DI DEMANDARE** al Dirigente Settore Economico Finanziario l'adozione degli atti conseguenti e necessari per l'attribuzione del beneficio.

Considerata, inoltre, l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. del 18/08/2000 n.267.

Del che si è redatto il presente verbale che letto ed approvato viene appresso sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Michele Sollecito

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Davide Cuna

Prot. n. **39**

li **16 GEN. 2023**

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Addi **16 GEN. 2023**

Il Responsabile
della pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Davide Cuna

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Giovinazzo, **16 GEN. 2023**



IL SEGRETARIO GENERALE
Davide Cuna

Il sottoscritto Segretario Comunale Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal _____

al _____ come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs.vo 267/2000;

- è divenuta esecutiva:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000).

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs.vo 267/2000)

Addi _____

IL SEGRETARIO GENERALE
